

PAX, Fondazione collettiva LPP

Piano di previdenza

con spiegazioni

BusinessComposit

Previdenza professionale

Edizione 01.2011

Esempio SA
4000 Basilea

No. contratto 00-0000

Cassa di previdenza della ditta

Esempio SA 4000 Basilea

La persone assicurate e i loro superstiti indicati nella cassa di previdenza sopraindicata hanno diritto alle seguenti prestazioni, nel quadro delle Disposizioni regolamentari generali con le appendici, Edizione 01.2009.

I seguenti rimandi si riferiscono alle rispettive cifre nel documento Disposizioni regolamentari generali con le appendici, Edizione 01.2009.

Le Condizioni regolamentari generali con le appendici, Edizione 01.2009, si possono richiamare in Internet su www.pax.ch.

I termini riguardanti le persone si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Cerchia di persone assicurate

Cerchia di persone	La cerchia di persone comprende tutte le persone tenute al pagamento dei contributi all'AVS del cerchio "collaboratori".
Salario minimo per l'ammissione cifra 4.1 e 4.2	Nella previdenza vengono ammessi tutti in conformità alla cerchia di persone summenzionata che percepiscono un salario annuo AVS superiore al 3/4 dell'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS.

Salario assicurato rischio / risparmiare

Salario assicurato cifra 4 e 5	Il salario assicurato è il salario LPP. Il salario minimo assicurato ammonta a 1/8 dell'importo massimo della rendita massima semplice annua di vecchiaia AVS. Il massimo del salario assicurato corrisponde al salario massimo coordinato secondo la LPP.
--	--

Prestazioni di vecchiaia PAX-Standard

Rendita di vecchiaia dall'avere di vecchiaia LPP	A partire dall'età di pensionamento viene versata una rendita vitalizia di vecchiaia. L'ammontare della rendita di vecchiaia è stabilito in base all'avere di vecchiaia LPP esistente al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione minima legale (cfr. Allegato 2, scala 1 e 2).
Capitale di vecchiaia dall'avere di vecchiaia sovraobbligatorio cifra 8.2	A partire dal momento del pensionamento viene versato contemporaneamente un capitale di vecchiaia unico che corrisponde all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
Rendita per figli di pensionato cifra 8.8	La rendita per figli di pensionato ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Essa viene pagato fino al compimento del 18° anno d'età.

Prestazioni di vecchiaia per averi sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus

Rendita di vecchiaia cifra 8.3 e 16.4	A partire dall'età di pensionamento viene versata una rendita vitalizia di vecchiaia. L'ammontare della rendita di vecchiaia è stabilito: <ul style="list-style-type: none">• in base all'avere di vecchiaia LPP esistente al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione minima legale secondo l'Allegato 2, scala 1 e 2, e• in base all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio esistente al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione sovraobbligatoria (cfr. Allegato 2, scala 3 e 4) nonché all'aliquota di conversione risultante dall'avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus.
---	---

Rendita per figli di pensionato
cifra 8.8

La rendita per figli di pensionato ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Essa viene pagata fino al compimento del 18° anno d'età.

Prestazioni per i superstiti**Rendita per il coniuge,
rendita per partner registrati,
rendita per partner**
prima del pensionamento

La rendita per il coniuge, la rendita per partner registrati rispettivamente la rendita per partner prima del pensionamento ammonta al 60% della rendita d'invalidità, a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.

**Rendita per il coniuge,
rendita per partner registrati,
rendita per partner**
dopo il pensionamento

La rendita per il coniuge, la rendita per partner registrati rispettivamente la rendita per partner dopo il pensionamento ammonta al 60% della rendita di vecchiaia che è stata percepita dalla persona deceduta.

cifra 9.2 e 9.4

Rendita per orfani
prima del pensionamento

La rendita per orfani prima del pensionamento ammonta al 20% della rendita d'invalidità, a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto. Essa viene pagata fino al compimento del 18° anno d'età dell'orfano.

Rendita per orfani
dopo il pensionamento

La rendita per orfani dopo il pensionamento ammonta al 20% della rendita di vecchiaia che è stata percepita dalla persona deceduta. Essa viene pagata fino al compimento del 18° anno d'età dell'orfano.

cifra 9.5

Periodo d'attesa per le prestazioni in caso d'invalidità**Periodo d'attesa per l'esonero
dall'obbligo di pagare i contributi**
cifra 10.4

Il diritto all'esonero dall'obbligo di pagare i contributi inizia quando l'incapacità di lavoro di una persona assicurata è perdurata ininterrottamente per un periodo d'attesa di 3 mesi con un grado pari almeno al 40%.

**Periodo d'attesa per la rendita
d'invalidità e per la rendita per figli
d'invalido**

Il periodo d'attesa per la rendita d'invalidità e per la rendita per figli d'invalido è di 24 mesi.

Prestazioni in caso d'invalidità**Rendita d'invalidità**
cifre 10.5 e 10.7

La rendita d'invalidità prima del pensionamento ordinario ammonta al 6.8% dell'avere di vecchiaia proiettato senza interessi (cfr. Allegato 2, scala 1 e 2) con un grado d'invalidità pari o superiore al 70%.

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota di conversione minima per gli assicurati che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa modifica della legge e la abbassa finché vengono raggiunti 6.8%. L'Allegato 2 "Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia" nelle Disposizioni regolamentari generali contiene ulteriori dettagli.

Rendita per figli d'invalido
cifra 10.6

La rendita per figli d'invalido prima del pensionamento ordinario ammonta al 20% della rendita d'invalidità. Essa viene pagata fino al compimento del 18° anno d'età.

Finanziamento

Risparmiare in percento del salario assicurato

Accrediti di vecchiaia cifra 14.4.2		
Età		
uomini	donne	%
18 - 24	18 - 24	0.00
25 - 34	25 - 34	7.00
35 - 44	35 - 44	10.00
45 - 54	45 - 54	15.00
55 - 65	55 - 64	18.00
66 - 70	65 - 70	18.00

Tassi di contribuzione per il rischio e i costi

Tassi di contribuzione per il rischio e i costi	
	<p>I tassi di contribuzione per il rischio e i costi vengono stabiliti annualmente all'inizio dell'anno, o in caso di una mutazione avvenuta durante l'anno (per es. cambiamento del salario, acquisto facoltativo) con data d'effetto della mutazione, per ogni persona assicurata in base a età e sesso, salario assicurato-rischio, prestazioni di libero passaggio apportate nonché eventuali depositi e prelievi, ammontare delle prestazioni assicurate, applicando la tariffa per le assicurazioni collettive approvata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.</p> <p>I tassi di contribuzione per il rischio e i costi si basano inoltre sulla classe di rischio assegnata, sul numero di persone assicurate e sulla durata contrattuale.</p>

Ripartizione dei contributi

Ripartizione dei contributi	
	<p>I contributi sono a carico del datore di lavoro e delle persone assicurate in parti uguali. Il datore di lavoro è responsabile per il versamento globale dei contributi.</p>

Assegnazione della classe di rischio	
	<p>La classe di rischio assegnata verrà verificata annualmente ed adeguata secondo l'andamento del rischio d'invalidità. La classe di rischio attualmente valida è indicata nel certificato di previdenza individuale.</p>

Inizio

Inizio	
	<p>Il presente piano di previdenza con spiegazioni è stato approvato dalla commissione di previdenza il 1° gennaio 2011. Il presente piano di previdenza con spiegazioni sostituisce tutti precedenti piani di previdenza.</p>

ALLEGATO

Disposizioni particolari per il prodotto BusinessComposit

Modifiche delle Disposizioni regolamentari generali, edizione 01.2009

Basandosi sull'atto di fondazione della PAX, Fondazione collettiva LPP, per il prodotto BusinessComposit il Consiglio di fondazione emana le seguenti modifiche delle Disposizioni regolamentari generali, edizione 01.2009, con effetto dal 1° aprile 2010:

Cifra 3.2.2

Per l'ammissione nella previdenza, le seguenti persone da assicurare devono presentare le informazioni personali sul **formulario "Informazioni personali per la previdenza professionale"** messo a disposizione dalla Fondazione (disponibile anche in Internet):

- le persone che non devono essere obbligatoriamente assicurate secondo la LPP (per es. i datori di lavoro indipendenti),
- le persone che all'ammissione nella previdenza non sono pienamente capaci di guadagnare secondo la cifra 3.2.3,
- le persone per le quali un precedente istituto di previdenza ha imposto una riserva sullo stato di salute oppure
- le persone per le quali, secondo il piano di previdenza assicurato e il prodotto scelto, viene assicurata una rendita d'invalidità di almeno

CHF 25'000

BusinessComfort^{PMI}

CHF 25'000

BusinessForte^{PMI}

CHF 40'000

BusinessComposit

CHF 40'000

BusinessFlex^{PMI}

Cifra 4.1.5

Il salario di base massimo computabile secondo il piano di previdenza assicurato e il prodotto scelto corrisponde, con riserva della cifra 4.8:

a **5** volte il salario massimo secondo la LPP (cfr. Allegato 1)

a **7** volte il salario massimo secondo la LPP (cfr. Allegato 1)

a **7** volte il salario massimo secondo la LPP (cfr. Allegato 1)

a **10** volte il salario massimo secondo la LPP (cfr. Allegato 1)

BusinessComfort^{PMI}

BusinessForte^{PMI}

BusinessFlex^{PMI}

BusinessComposit

Cifra 4.5a Salario LPP non coordinato

Il salario LPP non coordinato corrisponde al salario di base, limitato al salario massimo stabilito dal Consiglio federale secondo la LPP (cfr. Allegato 1).

Cifra 6.1 Principio

6.1.1

Il contributo ai costi viene stabilito tra l'altro in base all'ammontare del salario assicurato secondo la cifra 5.

6.1.2

Per determinare i contributi minimi e massimi ai costi per i prodotti **BusinessComfort**^{PMI} e **BusinessForte**^{PMI} sussiste un **minimo** per il salario assicurato e per i prodotti **BusinessComfort**^{PMI}, **BusinessForte**^{PMI} e **BusinessFlex**^{PMI} un **massimo** secondo la cifra 6.1.3. Per il prodotto **BusinessComposit** non è previsto un contributo ai costi né minimo né massimo.

6.1.3

Il minimo corrisponde a 1/3 dell'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS (cfr. Allegato 1), il massimo a 6 volte l'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS (cfr. Allegato 1).

Cifra 10.5.1

In caso di malattia il diritto a una rendita d'invalidità inizia al più presto quando

- la persona assicurata ha diritto a una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli articoli 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (in seguito denominata LAI) e
- le indennità giornaliere pari almeno all'80% della perdita di salario, erogate da un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia tenuta alla prestazione, al cui finanziamento il datore di lavoro contribuisce per almeno la metà, sono esaurite e sono state versate almeno per la durata del periodo di attesa stabilito nel piano di previdenza.


Cifra 10.5.2

Se non dovesse esistere un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia secondo la cifra 10.5.1 o se dovesse esistere un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia che ha versato delle prestazioni per una durata inferiore al periodo di attesa stabilito nel piano di previdenza assicurato, in caso di malattia il diritto alla rendita d'invalidità nella misura delle prestazioni minime secondo la LPP inizia quando la persona assicurata ha diritto alla rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli articoli 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI. Per le prestazioni sovraobbligatorie il diritto insorge in linea di principio allo stesso tempo, tuttavia al più presto alla decorrenza del periodo d'attesa stabilito nel piano di previdenza assicurato, dall'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità.

Cifra 14.3.3

Le riserve di prestazione secondo le cifre 14.3.1 e 14.3.2 non valgono per

- il capitale di decesso (cfr. cifra 9.6),
- il rimborso del contributo (cfr. cifra 9.7),
- l'esonero dal pagamento dei contributi (cfr. cifra 10.4) e
- le persone che soggiacciono all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e che nell'ambito della previdenza professionale hanno incluso in particolare per la parte di salario eccedente il salario massimo secondo la LAINF la copertura contro gli infortuni secondo il piano di previdenza assicurato nonché per
- le persone che non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e che nell'ambito della previdenza professionale hanno incluso in particolare la copertura contro gli infortuni secondo il piano di previdenza assicurato.



BusinessComposit – Moderno e su misura

PAX, Fondazione collettiva LPP
Aeschenplatz 13, casella postale, 4002 Basilea
telefono +41 61 277 66 66, telefax +41 61 277 64 56
info@pax.ch, www.pax.ch

PAX
ASSICURAZIONI